

(N. 1365)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1950

Riversibilità delle pensioni degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione delle disposizioni legislative sulla riduzione dei quadri.

ONOREVOLI SENATORI. — In base al disposto dell'articolo 13, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, il sorgere del diritto alla pensione in favore della vedova, nel caso che il matrimonio sia stato contratto dal militare dopo il 50° anno di età, è subordinato alla condizione che il matrimonio stesso sia anteriore di due anni almeno alla cessazione dal servizio permanente. Il decorso di tale termine non è richiesto solo quando è nata prole, ancorchè postuma, e quando la morte sia dovuta a causa di servizio.

Ora, in seguito all'applicazione delle leggi sulla riduzione dei quadri organici degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, si sono verificate premature cessazioni dal servizio, indipendentemente dalla volontà degli interessati e dagli stessi non prevedibili.

D'altra parte, per cause direttamente connesse alla guerra (prigionia, internamento, sbandamento), alcuni militari hanno potuto contrarre matrimonio soltanto in età piuttosto avanzata.

È apparsa, quindi, opportuna una deroga alla disposizione citata nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali cessati dal servizio per riduzione di quadri.

A tale intendimento risponde l'unito disegno di legge.

L'articolo 1 del provvedimento stabilisce, al primo comma, che il termine di due anni di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, non si applica ai fini della concessione della pensione alle vedove degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano contratto o contraggano matrimonio anterior-

mente alla cessazione dal servizio permanente o dalla carriera continuativa ai sensi delle varie disposizioni legislative sulla riduzione dei quadri.

Si tratta, in particolare:

del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, sul collocamento nella riserva o in ausiliaria di ufficiali generali, ammiragli e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, sul collocamento in ausiliaria e dispensa dal servizio degli ufficiali inferiori e degli ufficiali del ruolo speciale di complemento della Marina;

del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, sul collocamento a riposo e dispensa dal servizio dei sottufficiali dell'Esercito e della Marina;

del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1220, sul collocamento a riposo e dispensa dal servizio dei sottufficiali dell'Aeronautica;

dell'articolo 4 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, che stabilì il collocamento nella riserva di ufficiali dell'Esercito appartenenti a ruoli soppressi;

dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543, che stabilì il collocamento

nella riserva di maggiori dei carabinieri e di amministrazione dell'Esercito eccedenti rispetto agli organici;

del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, sul collocamento in ausiliaria e dispensa dal servizio degli ufficiali inferiori dell'Aeronautica.

Il secondo comma dell'articolo 1 ha lo scopo di evitare che resti vulnerato il principio generale, sancito del resto oltre che per il personale militare anche per il personale civile, secondo il quale nel caso di collocamento a riposo al raggiungimento del normale limite di età, devono decorrere due anni fra la data del matrimonio celebrato dopo il cinquantesimo anno di età e la cessazione dal servizio, affinché sorga il diritto alla pensione di reversibilità.

Il secondo comma in esame stabilisce, quindi, che la deroga di che trattasi non si applica qualora il matrimonio non sia stato contratto almeno due anni prima della data di raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalle leggi sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali.

L'articolo 2 ottempera a quanto disposto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione per ciò che riguarda la maggiore spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine di due anni stabilito dal primo comma dell'articolo 13 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, non si applica ai fini della concessione della pensione alle vedove degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano contratto o contraggano matrimonio anteriormente alla cessazione dal servizio permanente o dalla carriera continuativa ai sensi dei decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, 31 maggio 1946, n. 490, 13 maggio 1947, n. 500, 5 settembre 1947, n. 1220, 20 gennaio 1948, n. 45 (articolo 4), 3 maggio 1948, n. 543 (articolo 2), 7 maggio 1948, n. 810.

La disposizione del comma precedente non si applica qualora il matrimonio non sia stato contratto almeno due anni prima della data in cui l'ufficiale o il sottufficiale sarebbero stati raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente o dalla carriera continuativa, ai sensi delle disposizioni legislative sullo stato ad essi riferentisi.

Art. 2.

Alla copertura della maggiore spesa annua presunta di lire 4 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1950-51 sarà fatto fronte con i fondi già stanziati nei capitoli 11, 18 e 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario, rispettivamente per lire due milioni, un milione ed un milione.